

Relazione illustrativa

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega conferita al Governo dagli articoli 1 e 6 della legge 6 agosto 2013, n. 96 (*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2013)*), per il recepimento, nell'ordinamento nazionale, della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.

Obiettivo dell'atto normativo europeo è di favorire l'integrazione dei titolari di protezione internazionale (rifugiati e titolari di protezione sussidiaria), consentendo il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, alle medesime condizioni previste per gli altri cittadini stranieri, anche ai predetti titolari di protezione internazionale che, ad oggi, ne sono esclusi.

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 286/1998 (Testo unico in materia di immigrazione) può essere concesso agli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale da almeno cinque anni, in possesso di determinate condizioni reddituali e sempre che lo straniero richiedente non sia pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, secondo i requisiti fissati dalla direttiva 2003/109/CE di cui l'articolo 9 citato costituisce norma di attuazione nell'ordinamento nazionale.

Tale status, in verità, nulla aggiunge a quello di titolare di protezione internazionale sotto il profilo del diritto alle prestazioni di assistenza sociale o della protezione dall'espulsione, finché perdurino le condizioni per il mantenimento della protezione internazionale.

La novità significativa per i titolari di protezione internazionale sarà invece la facoltà conferita dal permesso di "lungosoggiorno" di stabilirsi, a determinate condizioni (ad esempio, per motivi di lavoro) in un secondo Stato membro.

Le norme europee mirano, in particolare, a garantire in ogni caso il rispetto del principio di *non refoulement* per i rifugiati, in caso di perdita dello status di soggiornante di lungo periodo acquisito successivamente, assicurando che ogni Stato membro sia a conoscenza dello status di protezione internazionale riconosciuto allo straniero soggiornante di lungo periodo, attraverso la relativa annotazione sul permesso di lungo soggiorno e la necessaria cooperazione con gli altri Stati membri a tal fine.

L'espulsione del titolare di protezione internazionale rimane disciplinata dall'articolo 21 della direttiva 2004/83/CE che trova attuazione, nel nostro ordinamento, negli articoli 19, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286/1998 e nell'articolo 20 del decreto legislativo n. 251/2007 recante norme sull'attribuzione della protezione internazionale e sul contenuto di tale protezione.

La direttiva europea in esame non contempla anche un meccanismo comunitario di trasferimento della responsabilità della protezione internazionale tra



Stati, che continua ad essere disciplinato dall'Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità dei rifugiati firmato a Strasburgo il 16 ottobre 1980 e ratificato dall'Italia con legge 30 luglio 1985, n. 438.

E'prevedibile, tuttavia, che l'attuazione di tale direttiva, che agevola la mobilità dei rifugiati tra i Paesi dell'Unione europea, comporti un aumento dei casi, ad oggi piuttosto rari, di trasferimento da uno Stato all'altro di tale responsabilità che, ai sensi di quell'Accordo, si verifica allo scadere dei due anni di regolare permanenza effettiva e continuativa in un secondo Stato parte.

Per il mancato recepimento della direttiva 2011/51/UE, nei termini dalla stessa previsti, è stata avviata dalla Commissione europea una procedura d'infrazione (P.I. 2013/0276), con lettera di messa in mora del 24 luglio 2013.

Lo schema di decreto legislativo si compone di quattro articoli.

L'**articolo 1** apporta le occorrenti modifiche agli articoli 9 (*permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo*) e 9-bis (*stranieri in possesso di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro*) del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Al fine di garantire il rispetto dei diritti connessi allo status di protezione internazionale, sono dettate le disposizioni che introducono all'articolo 9 d. lgs. n. 286/1998 i commi 1-bis, 10-bis e 13-bis (**articolo 1, lettera a), punti 1), capoverso 1-bis, 6) e 7) dello schema di decreto legislativo**. In particolare, si prevede

- che il permesso per soggiornante di lungo periodo rilasciato al titolare di protezione internazionale riporti sempre l'annotazione relativa al riconoscimento della protezione (**art. 1, lett. a), punto 1, capoverso 1-bis dello schema**);
- il nuovo status di lungo soggiornante attribuito ai beneficiari di protezione internazionale non interferisce con la protezione dall'espulsione (**art. 1, lett.a), punto 6) dello schema**) che rimane circoscritta ai casi di pericolosità per la sicurezza dello Stato ovvero per l'ordine e la sicurezza pubblica individuati dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 251/2007, fermo restando il rispetto del principio per cui nessuno può essere rinvitato verso uno Stato in cui può essere oggetto di persecuzione (art. 19, comma 1, d. lgs. n. 286/1998);
- lo straniero a cui entrambi gli status sono stati riconosciuti dall'Italia è riammesso in Italia se espulso da un altro Stato membro UE (**art. 1, lett. a), punto 7, dello schema**).

Le modifiche introdotte all'articolo 9-bis decreto legislativo n. 286/1998 (**art. 1, lettera b), punti 1, 2 e 3 dello schema**) mirano a garantire la medesima tutela allo straniero a cui il permesso per soggiornante di lungo periodo è stato rilasciato da un altro Stato membro. In particolare, si prevede

- che lo straniero a cui un altro Stato membro UE ha riconosciuto sia la protezione internazionale che lo status di soggiornante di lungo periodo possa essere allontanato solo verso tale Stato. L'espulsione fuori dal territorio UE è



- consentita solo nei casi in cui è ammessa l'espulsione del rifugiato e previa intesa con lo Stato UE che ha riconosciuto la protezione (**art. 1, lettera b, punto 1) dello schema**);
- che sul permesso per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dall'Italia ad uno straniero già titolare di analogo permesso di lungo periodo rilasciato da altro Stato UE e titolare altresì di protezione internazionale sia riprodotta l'annotazione relativa alla titolarità di tale protezione, previa conferma della sua attualità da parte dello Stato che l'ha riconosciuta. L'annotazione relativa alla titolarità della protezione internazionale andrà poi aggiornata ove, successivamente fosse trasferita all'Italia anche la responsabilità della protezione internazionale, in virtù delle norme internazionali e nazionali che disciplinano tale trasferimento. (**art. 1, lettera b), punto 2) dello schema**);
 - che entro trenta giorni dalla richiesta sono fornite agli altri Stati membri le informazioni richieste sulla titolarità di protezione internazionale riconosciuta dall'Italia e, nel medesimo termine, in caso di riconoscimento o trasferimento della protezione internazionale, l'Italia chiede l'inserimento o l'aggiornamento della relativa annotazione sul permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro UE. (**lettera b), punto 3) dello schema**).

Le ulteriori disposizioni di cui alla **lettera a) dell'articolo 1** dello schema oltre ad espungere i titolari di protezione internazionale dalle categorie di stranieri ai quali non è consentito richiedere lo status di soggiornante di lungo periodo (**punto 3 dello schema**), danno attuazione ai criteri di delega dettati dall'articolo 6 della citata legge n. 96/2013.

In particolare si elimina per gli stranieri beneficiari di protezione internazionale ed i loro familiari l'onere di documentare la disponibilità di un alloggio idoneo secondo i parametri fissati dall'articolo 29 decreto legislativo n. 286/1998 (**art. 1, lettera a), punto 1, capoverso 1-ter dello schema**)). La disposizione è intesa a dare attuazione al criterio di delega previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 96/2013, nella parte in cui richiede di limitare la dimostrazione dei requisiti previsti dall'articolo 5 della direttiva 2003/109 a quelli reddituali. L'articolo 5 della predetta direttiva, in verità, richiede, oltre ai requisiti di reddito, una assicurazione sanitaria, che non è richiesta, tuttavia, dalla legislazione nazionale neppure per i richiedenti il permesso di lungo soggiorno che non siano titolari di protezione internazionale.

La medesima disposizione di cui alla lettera c) dell'articolo 6 della legge n. 96/2013 richiede, inoltre, che il reddito minimo necessario ai fini del rilascio del permesso di lungo periodo venga calcolato anche tenendo conto delle condizioni di vulnerabilità in cui possono trovarsi i beneficiari di protezione internazionale.

A tal fine, si ritiene, pertanto, di intervenire sulle modalità di calcolo di tale reddito, alla cui determinazione concorrerà, nella misura del dieci per cento dell'importo minimo richiesto, la disponibilità di un alloggio a titolo gratuito da parte di strutture pubbliche o private riconosciute. Il criterio si applica esclusivamente a coloro che si trovano nelle condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 8, comma 1,



del decreto legislativo n. 140/2005, che, individua, nell'ambito della normativa sulla protezione internazionale, le persone portatrici di esigenze particolari.

Non si ritiene, invece, di poter abbassare la soglia reddituale attualmente prevista per l'accesso allo status di lungo soggiornante che, essendo commisurata all'importo annuo dell'assegno sociale, coincide già con la soglia minima individuata dalla direttiva 2003/109 (articolo 5, lettera a)).

In attuazione del medesimo criterio di delega di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 96/2013, che impone di limitare la verifica dei requisiti a quelli reddituali, al punto 2 dello schema si esclude, per i titolari di protezione internazionale, l'obbligo di superare un test di conoscenza della lingua italiana ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il test di lingua corrisponde, infatti, a quelle "condizioni di integrazione" a cui gli Stati membri possono subordinare il rilascio del permesso secondo il paragrafo 2 dell'articolo 5 della direttiva 2003/109.

La disposizione di cui all'articolo 1, lettera a), punto 4) dello schema prevede che il permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo non è rilasciato ovvero è revocato allo straniero a cui è revocato lo status di protezione internazionale per averlo conseguito illegittimamente, per mancanza dei suoi presupposti o per la presenza di cause di esclusione dallo status di protezione internazionale o perché il riconoscimento è stato determinato da una falsa rappresentazione dei fatti. Analogamente è prevista la revoca dello status di soggiornante di lungo periodo ottenuto a titolo di protezione internazionale quando quest'ultima cessa per il venir meno delle circostanze che l'hanno determinata.

Il diniego dell'attribuzione dello status di soggiornante di lungo periodo in questi casi è previsto obbligatoriamente dalla direttiva europea che si recepisce, mentre la eventuale successiva revoca è lasciata dalla direttiva alla discrezionalità degli Stati membri ed è stata inserita nello schema in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della legge n. 96/2013.

Nei casi di cessazione dello status di protezione, tuttavia, al cittadino straniero che ha legittimamente conseguito sia la protezione internazionale che lo status di soggiornante di lungo periodo è comunque rilasciato un permesso di soggiorno di lungo periodo, aggiornato con la cancellazione dell'annotazione relativa alla titolarità della protezione internazionale, laddove ne sussistano i requisiti temporali e di reddito ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo di cui il cittadino straniero possieda i requisiti. Quest'ultima previsione si adegua ad un principio di carattere generale del testo unico in materia di immigrazione (art. 5).

Infine, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera b) dell'articolo 6 della legge n. 96/2013, l'articolo 1, lettera a), punto 5) dello schema prevede che, ai fini del rilascio del permesso di lungo periodo ai titolari di protezione internazionale, nel calcolo dei cinque anni necessari a maturare lo status, si computa il periodo di soggiorno compreso tra la data di presentazione della domanda di



protezione internazionale e la data del rilascio del permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria.

L'**articolo 2 dello schema** individua nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno il punto di contatto richiesto dalla direttiva per lo scambio di informazioni con gli uffici competenti degli altri Stati membri.

L'**articolo 3 della schema** contiene una disposizione di aggiornamento lessicale del testo unico in materia di immigrazione nonché di ogni altra disposizione normativa in cui sia presente il riferimento alla definizione di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

L'**articolo 4 dello schema** prevede la clausola di invarianza finanziaria.



Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011 che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale	Norme di attuazione inserite nel decreto legislativo ovvero già vigenti nella legislazione nazionale
Art. 1, punto 1)	Art. 2, comma 1, lettera a) d. lgs. n. 251/2007
Art. 1, punto 2, lettera a)	Art. 9, comma 3 lettere b) e c) d. lgs. n. 286/1998, come modificato dal presente decreto legislativo
Art. 1, punto 2, lettera b)	non richiede recepimento
Art. 1, punto 3, lettera a)	Art. 9, comma 4-bis d. lgs. n. 286/1998, inserito dal presente d. lgs.
Art. 1, punto 3, lettera b)	Art. 9, comma 5-bis d. lgs. n. 286/1998, inserito dal presente d. lgs.
Art. 1, punto 4	Art. 9, comma 1-bis d. lgs. n. 286/1998, inserito dal presente d. lgs.; Art. 9-bis, comma 8, d. lgs. n. 286/1998, come modificato dal presente d. lgs.
Art. 1, punto 5	Art. 9, comma 4-bis, d. lgs. n. 286/1998, inserito dal presente d. lgs.
Art. 1, punto 6	Art. 27 d. lgs. n. 251/2007
Art. 1, punto 7	Art. 9-bis comma 7, d. lgs. N. 286/1998, come modificato dal presente d. lgs.; Art. 9-bis, comma 8-bis d. Lgs. N. 286/1998, inserito dal presente d. lgs.; Art. 9, comma 13-bis, d. Lgs. N. 286/1998, inserito dal presente d. lgs.; art. 9, comma 10-bis d.lgs. n. 286/1998, inserito dal presente d. lgs. e art. 20 d. lgs. n. 251/2007
Art. 1, punto 8	Art. 9-bis, commi 8-bis e 8-ter, d. Lgs. N. 286/1998, inseriti dal presente d. lgs.; Art. 9-bis, comma 8, d. lgs. N. 286/1998, come modificato da presente d. lgs.
Art. 1, punto 9	Art. 9, comma 10-bis d. lgs. n. 286/1998, inserito dal presente d. lgs.; Art. 20 d. lgs. n. 251/2007
Art. 1, punto 10	Art. 2 del presente d. lgs.



Relazione tecnica

Dallo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infatti, lo status di soggiornante di lungo periodo non attribuisce diritti ulteriori ai titolari di protezione internazionale ed ai loro familiari sotto il profilo delle prestazioni di assistenza sociale. La disciplina della protezione internazionale li parifica, infatti, a tali fini, ai cittadini italiani (art. 22, comma 2 e 27, d. lgs. n. 251/2007).

Rimangono invariate per i beneficiari di protezione internazionale, rispetto agli altri cittadini stranieri, le condizioni reddituali che consentono l'accesso allo status di soggiornante di lungo periodo, così come rimane inalterato il requisito della permanenza almeno quinquennale nel territorio nazionale per ottenere il permesso.


Rimangono applicabili, altresì, le ipotesi di revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo già previste e disciplinate dalla legislazione vigente, fermo restando la protezione dall'espulsione già assicurata dalla contestuale titolarità dello status di protezione internazionale finché perduri tale protezione.

La disposizione che individua, infine, il "punto di contatto" per lo scambio di informazione e documentazione con gli altri Stati membri non fa riferimento a nuovi uffici ma a strutture preesistenti che svolgeranno le attività in questione con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili. Si tratta, peraltro, del medesimo punto di contatto già individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 3/2007, per lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri in materia di permessi UE per soggiornanti di lungo periodo.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009 n. 196, ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



16 OTT. 2013



RELAZIONE ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale".

SEZIONE 1 – Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

La legge n. 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013, agli articoli 1 e 6, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2011/51/UE dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE.

L'atto normativo europeo vincola gli Stati membri ad attribuire al titolare di protezione internazionale, alle medesime condizioni previste per gli altri cittadini stranieri, uno status ulteriore di soggiornante di lungo periodo che può essere mantenuto anche in caso di cessazione della protezione internazionale.

Nella materia il *corpus* normativo nazionale fondamentale è costituito dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 296, recante il testo unico in materia di immigrazione e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

La concessione dello status di soggiornante di lungo periodo ai beneficiari di protezione internazionale è importante per promuovere la coesione economica e sociale, che è un obiettivo fondamentale dell'Unione, come enunciato nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Inoltre, è opportuno che in una vasta gamma di settori economici e sociali i beneficiari di protezione internazionale soggiornanti di lungo periodo godano, a determinate condizioni, dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, affinché lo status di soggiornante di lungo periodo sia un autentico strumento di integrazione sociale di queste persone.

L'intervento normativo si è reso necessario per adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario. Il 20 maggio 2013 è scaduto il termine fissato per il recepimento negli ordinamenti nazionali della citata direttiva 2011/51/UE: se ne rende, pertanto, indifferibile l'attuazione. In relazione al recepimento della citata direttiva è stata avviata la procedura di infrazione n. 2013/0276. L'adozione del provvedimento consentirà di regolarizzare la posizione dell'Italia con riferimento alla predetta



procedura.

Si riporta nella sottostante tabella il numero dei titoli di soggiorno d'interesse, distinti per anno, nel periodo che va dal 2009 al 2013 (31 agosto) limitati ai soli primi rilasci.

ANNO	PERMESSI PER ASILO	PERMESSI PER PROTEZIONE SUSSIDIARIA (Art. 17 D.L.vo 251/07)
2009	3.907	14
2010	1.259	1748
2011	1.295	2.031
2012	1.307	2.146
2013 (31/8)	1.309	2.368

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

L'obiettivo di breve periodo dell'intervento normativo consiste nel recepimento della direttiva 2011/51/UE, consentendo il rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche ai beneficiari di protezione internazionale (rifugiati e titolari di protezione sussidiaria), che, ad oggi, ne sono esclusi.

L'obiettivo di lungo periodo è quello di favorire l'integrazione del titolare di protezione internazionale, attribuendogli, alle medesime condizioni previste per gli altri cittadini stranieri, uno status ulteriore di soggiornante di lungo periodo che può essere mantenuto anche in caso di cessazione della protezione internazionale e che ne agevola la mobilità all'interno dell'Unione europea

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione nell'ambito della VIR;

La verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi ed il monitoraggio dell'attuazione sarà effettuata attraverso la rilevazione dei titoli di soggiorno per soggiornante di lungo periodo rilasciati dalle Questure della Repubblica ai sensi del proposto comma 1 bis, dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286/1998, e resi noti periodicamente secondo il canale EUROSTAT, con modalità e strutture già in atto



senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

L'intervento regolatorio coinvolge gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno. Le disposizioni sono altresì suscettive di spiegare effetti diretti nei confronti dei cittadini stranieri richiedenti il permesso di soggiorno di lungo periodo.

SEZIONE 2 – Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Nella redazione del provvedimento si è tenuto conto delle proposte e considerazioni pervenute, per iscritto, dalla Rappresentanza Regionale per il Sud Europa dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). Tutte le proposte della predetta Rappresentanza trovano riscontro in specifiche disposizioni del provvedimento.

SEZIONE 3 – Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

E' stata esclusa l'opzione di non intervento di regolamentazione, in quanto avrebbe rappresentato una lesione dei diritti dei titolari di protezione internazionale che, a parità di condizioni con gli altri cittadini stranieri, potranno ottenere uno status ulteriore che ne favorisce l'integrazione e la mobilità all'interno dell'Unione europea, come evidenziato anche nella sezione 1.

Pertanto, per il mancato recepimento della direttiva 2011/51/UE, nei termini dalla stessa previsti, è stata avviata dalla Commissione europea una procedura d'infrazione (P.I. 2013/0276), con lettera di messa in mora del 24 luglio 2013.

SEZIONE 4 – opzioni alternative all'intervento regolatorio

L'Amministrazione non ha ritenuto di valutare opzioni alternative, tenuto conto che sono state recepite le istanze pervenute dall'UNHCR e considerati i limiti stringenti imposti dalla direttiva che non lasciava ampi margini di discrezionalità. Per quanto concerne i ridotti spazi di discrezionalità consentiti, le scelte sono state conformi alle istanze rappresentate della predetta Rappresentanza Regionale per il Sud Europa dell'UNHCR. Inoltre, la verifica dei requisiti per l'accesso a tale status non si discosta da quella già prevista e disciplinata per gli altri cittadini stranieri.



SEZIONE 5 -- Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

L'attribuzione al titolare di protezione internazionale dello status ulteriore di soggiornante di lungo periodo, che può essere mantenuto anche in caso di cessazione della protezione internazionale. Restano fermi e impregiudicati i diritti e le tutele connessi alla titolarità della protezione internazionale.

L'intervento regolatorio non comporta svantaggi.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

L'intervento non ha effetti diretti sulle imprese. E' peraltro idoneo a favorire la circolazione della forza lavoro all'interno dello spazio dell'Unione, con possibili vantaggi indiretti (non direttamente misurabili) in favore delle imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

L'intervento non introduce nuovi obblighi informativi, posto che il relativo procedimento amministrativo è identico a quello già previsto per le altre categorie di aventi diritto. L'intervento non comporta, pertanto, nuovi oneri informativi o costi amministrativi a carico di cittadini e imprese. Peraltro tali oneri non sono superiori a quelli previsti negli altri Paesi UE per il rilascio del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie



utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

L'attuazione dell'intervento regolatorio non richiede nuove risorse amministrative e gestionali poiché si colloca all'interno di processi di lavoro già avviati e consolidati.

SEZIONE 6 – L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Il provvedimento non incide sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 – Le modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

La pubblicità e l'informazione dell'intervento saranno, come di consueto, poste in essere anche mediante la diffusione di circolari operative, nonché attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali (www.poliziadistato.it; www.interno.it) e su quello attivo a supporto delle procedure informatizzate di rilascio dei titoli di soggiorno, promosso dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno in collaborazione con Poste Italiane S.p.a. e A.N.C.I. (www.portaleimmigrazione.it).

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il monitoraggio dell'attuazione dell'intervento regolatorio sarà effettuato dalle competenti strutture del Ministero dell'interno attraverso la rilevazione dei titoli di soggiorno per soggiornante di lungo periodo rilasciati ai titolari di protezione internazionale.



D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Eventuali interventi correttivi potrebbero essere giustificati da modifiche del quadro normativo comunitario di riferimento ovvero da particolari criticità applicative.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

Si ritiene che gli aspetti meritevoli di monitoraggio possano coincidere, in una prima fase, con il numero dei titoli di soggiorno per soggiornante di lungo periodo, rilasciati dalle Questure della Repubblica, ai sensi del proposto comma 1 bis, dell'articolo 9 del TUI, e resi noti periodicamente secondo il canale EUROSTAT. Nel lungo periodo potrà rilevarsi, altresì, l'incidenza dell'intervento regolatorio sui trasferimenti di responsabilità della protezione internazionale dall'Italia ad altri Stati UE e viceversa.

SEZIONE 8 – Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il decreto non prevede livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalla direttiva da recepire, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lett. c) della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della Legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005).



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008)

Amministrazioni proponenti: Ministro per le politiche europee e Ministro dell'interno.

Titolo: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

L' intervento normativo è diretto a dare attuazione nell'ordinamento nazionale alla direttiva 2011/51/UE dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE, consentendo il rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche ai beneficiari di protezione internazionale (rifugiati e titolari di protezione sussidiaria), che, ad oggi, ne sono esclusi. Il provvedimento è adottato in attuazione alla delega legislativa contenuta nella legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.

2) **Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il quadro normativo nazionale di riferimento è rappresentato dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 296, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante norme di attuazione del medesimo testo unico.

3) **Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Il provvedimento proposto modifica gli articoli 9 (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) e 9-bis (stranieri in permesso di soggiorno CE per



soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro) del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 296.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, sia per quanto attiene alla disciplina in materia di immigrazione sia in ordine al riparto di competenze, legislative e amministrative, tra Stato e regioni.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, 1° comma, della Costituzione.

Il decreto legislativo è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze degli enti territoriali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative legislative vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella stessa materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE



10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento è compatibile con i principi e le norme derivanti dall'ordinamento comunitario, ai quali dà piena attuazione.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Nella materia oggetto del decreto è stata avviata dalla Commissione europea la procedura di infrazione n. 2013/0276 per mancato recepimento. L'adozione del provvedimento consentirà di regolarizzare la posizione dell'Italia con riferimento alla predetta procedura.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia in materia.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Trattandosi di normativa di derivazione europea, essa presenta caratteristiche uniformi a quelle degli altri Stati membri.



PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le disposizioni del decreto legislativo non introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel provvedimento si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per la modifica degli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 296, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non prevede abrogazioni espresse e non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'atto normativo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.



6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono aperte, sul medesimo oggetto, deleghe diverse da quella conferita con la citata legge n. 96/2013.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi provvedimenti attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici.

